



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Linee guida corsi di nuova istituzione

Università del Salento

LINEE GUIDA
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI
CORSI DI STUDIO

*Approvato dal Presidio della Qualità di Ateneo
4 giugno 2020*



Progettazione in qualità del Corso di Studio

La progettazione in qualità di un nuovo Corso di Studio comporta un lungo ed articolato processo che coinvolge soggetti e Organi interni ed esterni all'Ateneo e che deve, pertanto, essere avviato in tempi congrui.

L'iter interno prevede:

1. consultazioni con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali;
2. parere obbligatorio della Commissione Paritetica Docenti Studenti;
3. delibera del Dipartimento proponente;
4. eventuali delibere di altri dipartimenti coinvolti nel progetto formativo;
5. monitoraggio del Presidio della Qualità sulla completezza della documentazione e delle informazioni fornite;
6. parere non vincolante del Nucleo di Valutazione ai soli fini del *Documento Strategico* sulla sostenibilità dell'Offerta Formativa;
7. parere del CURC – Comitato Universitario Regionale di Coordinamento;
8. parere del Senato Accademico;
9. approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. parere vincolante del Nucleo di Valutazione.

Concluso l'iter interno all'Ateneo, le proposte sono trasmesse al MIUR tramite inserimento della scheda del nuovo CdS nella Banca Dati SUA-CdS, affinché, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.M. 6/2019, la stessa venga sottoposta alla valutazione di:

- **CUN**, che esprime parere sull'ordinamento didattico;
- **ANVUR**, che verifica il possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*di trasparenza, di docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, per l'assicurazione di qualità dei corsi di studio*) e dell'allegato C (*requisiti ed indicatori di qualità delle sedi e dei corsi di studio*) del decreto stesso.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M.6/2019, l'accREDITAMENTO di nuovi corsi di studio può essere concesso a fronte:

- a) di un piano, approvato dal Nucleo di Valutazione (ai sensi del successivo art.7 comma 1 lettera a), di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata



normale del corso che preveda la graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare;

- b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.



Riferimenti normativi e documentali

- **D.M.270/2004** – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M.509/1999.
 - art. 9 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio.
- **DD.MM. 16 marzo 2007** – Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali.
- **Decreto Legislativo 19/2012** -Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- **D.M. 6/2019** – Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
 - Art. 4 Accreditamento iniziale dei corsi di studio
 - Art.8 Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale,
- **D.M. 989/2019** – Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati
 - ALLEGATO 3 – Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione di corsi;
- **Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici**, redatta annualmente dal CUN;
- **Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR** ai fini dell'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio per l'a.a. 2020/2021 (approvate dal Consiglio direttivo dell'ANVUR in data 20 febbraio 2020);
- **Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR** ai fini dell'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio per l'a.a. 2020/2021 (approvate dal Consiglio direttivo dell'ANVUR in data 20 febbraio 2020);
- **Linee Guida per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 12 dicembre 2016 n. 987; (approvate dal Consiglio direttivo di ANVUR il 13/10/2017).**



REGOLAMENTO DIDATTICO UNISALENTO

Art. 13–Istituzione e modifica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto anche dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle dinamiche economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico e su proposta del Consiglio del Dipartimento di riferimento, che adotta la propria deliberazione sulla base di un progetto formativo elaborato anche in concorso con altri Dipartimenti interessati ed acquisito il parere della Commissione paritetica docenti-studenti. L'istituzione di un corso di studio è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e alla relazione tecnica del Nucleo di valutazione.
3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 13, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. L'istituzione di un corso di studio richiede l'inserimento delle prescritte informazioni nella banca dati dell'offerta formativa.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberato contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della L. 341 del 19 novembre del 1990 e sono emanati con Decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
6. Le modifiche agli ordinamenti didattici proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato su iniziativa dei Consigli didattici, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 14–Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, sia nella versione italiana sia nella versione inglese, individuata coerentemente con gli obiettivi formativi e la classe di appartenenza del corso;
 - b) la classe o le classi di appartenenza. Nel caso di corsi interclasse, in fase di formulazione dell'ordinamento didattico deve essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo. Inoltre, deve essere evidenziato negli obiettivi specifici come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare i corsi di studio in posizione bilanciata tra le classi.
 - c) gli obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi del corso di studio, con riferimento al sistema dei descrittori adottati in sede europea;
 - d) il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività professionali classificate dall'ISTAT;
 - e) la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni;
 - f) la lingua in cui è tenuto il corso di studio



- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- h) i CFU assegnati alle attività formative e, con riferimento alle attività di base e caratterizzanti, a ciascun ambito disciplinare, riferendoli a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
- i) il numero massimo di CFU riconoscibili a norma dell'art. 5, c. 7 del D.M. 270/04, dell'art. 14, c. 1 della L. 240/10 e dall'art. 26 del presente regolamento;
- l) le caratteristiche della prova le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere specificati i titoli di studio, le conoscenze richieste per l'accesso e il richiamo della verifica della preparazione iniziale e dell'eventuale assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi. Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico devono essere specificati i titoli richiesti per l'accesso, l'indicazione dei requisiti curriculari e il richiamo della verifica della personale preparazione.
- m) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi richiesta per la laurea magistrale;
- n) il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di laurea afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU;
- o) la modalità di erogazione del corso di studio;
- p) i motivi dell'istituzione di più corsi di studio distinti nella stessa classe.

2. Ciascun ordinamento didattico può prevedere che il corso si articoli in più curricula, disciplinati nel relativo regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

3. Nel caso di corsi di studio interateneo, la relativa convenzione, che è parte integrante dell'ordinamento, determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti, indicando nello specifico la struttura didattica di riferimento incaricata del coordinamento delle attività del corso.



Scadenze e procedure interne

Giugno/Luglio

Il Direttore del Dipartimento, preso atto che al proprio interno sono in corso attività finalizzate alla istituzione di nuovi corsi di studio, invita i proponenti a redigere la **scheda** relativa alla **“Proposta corso di studio di nuova istituzione”**, che in questa fase preliminare dovrà essere compilata limitatamente alle parti contrassegnate dalla **lettera A riferita al modello** di documento allegato. (**All. n. 1**).

La proposta dovrà contenere anche il *“documento strategico”* in cui si analizza l’impatto della nuova iniziativa in termini di sostenibilità di docenza (a medio e a lungo termine), di spazi necessari e di risorse finanziarie.

Tale documentazione, approvata con delibera di Consiglio di Dipartimento, viene trasmessa al Rettore, agli Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione che, dopo averne verificato la coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici dell’Ateneo e l’impatto sulla sostenibilità dell’intera offerta formativa di Ateneo (risorse di docenza, infrastrutturali, finanziarie, strumentali), esprimono parere in merito tramite formale delibera, autorizzando o meno, eccezione fatta per il Nucleo di Valutazione, il Dipartimento a continuare l’iter di progettazione della proposta.

Settembre/Ottobre

Acquisito il parere favorevole dagli Organi di Governo, il Dipartimento costituisce un gruppo di progettazione del CdS (al cui interno nomina un referente) che:

- avvia la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (stakeholders), con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (analisi della domanda di formazione) tenendo conto delle Linee Guida di Ateneo redatte dal Presidio della Qualità ed allegate al presente documento; (**All. n. 2**)
- definisce la proposta del CdS, completando la compilazione del modello di documento di **“Proposta corso di studio di nuova istituzione”** che, in attesa della apertura della scheda SUA- CdS, ne contiene le principali informazioni:
 - Consultazioni con le parti sociali;



Università del Salento

Presidio della Qualità di Ateneo

- Descrizione del Corso di Studio;
- Piano delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
- Tabella delle attività formative dell'Ordinamento Didattico;
- Offerta Didattica Programmata e docenti di riferimento;

Qualora nel frattempo il MIUR abbia reso disponibile la scheda SUA-CdS, la proposta del CdS di nuova istituzione dovrà essere definita direttamente tramite compilazione dei relativi quadri.

Poiché la SUA-CdS costituisce lo strumento funzionale alla progettazione in qualità dei CdS, al processo di valutazione, all'accreditamento e all'attivazione, all'assicurazione interna della qualità e alla comunicazione verso l'esterno, nella elaborazione della proposta si raccomanda di attenersi accuratamente a quanto indicato:

- nel documento del CUN “**Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici**”;
- nelle “**Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)**” versione del 13/10/2017;
- **Guida Operativa per la compilazione della sezione B della SUA-CdS** (nota n. 40445 del 13/3/2018) approvata dal Presidio della Qualità di Ateneo;
- nelle “**Linee Guida Consultazioni parti interessate**”, approvate dal Presidio della Qualità di Ateneo (All. n. 2).

entro il **31 ottobre**

Il **Dipartimento** proponente trasmette la proposta definitiva del nuovo CdS all'Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio, la documentazione deve contenere:

1. parere obbligatorio della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
2. delibera del Consiglio di Dipartimento proponente;
3. eventuali delibere di altri Dipartimenti coinvolti;
4. documento di “**Progettazione del Corso di Studio**” redatto in conformità con le Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione, (rif. All. 1 nota del PQA n. 170999 del 15/10/2019), (**allegato 3**);
5. proposta CdS redatta secondo lo schema “**Proposta corso di studio di nuova istituzione**”), compilata nelle parti contrassegnate dalla **lettera A e B** del modello di documento allegato. (**All. n. 1**).

L' **Ateneo**, secondo le indicazioni delle Linee guida ANVUR, dovrà predisporre il Documento di “**Politiche di Ateneo e Programmazione**”, deliberato dal Senato Accademico, coerente con la strategia dell'Offerta Formativa espressa nel Piano strategico di Ateneo. In questo documento devono



Università del Salento

Presidio della Qualità di Ateneo

essere indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell'offerta formativa dell'Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo CdS. Oltre ad essere un fattore essenziale per l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, la valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per l'accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento.

Novembre/Dicembre

Le proposte di corsi di nuova istituzione sono sottoposte ai seguenti pareri obbligatori:

- monitoraggio del PQA sulla completezza della documentazione e correttezza delle informazioni inserite;
- parere del Comitato universitario regionale di coordinamento (CURC);
- parere del Senato Accademico;
- approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre;
- parere del Nucleo di Valutazione (ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera a) D.M.6/2019, sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio e sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art.4 comma 2).

Concluso l'iter deliberativo interno, le proposte sono trasmesse al MIUR tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, le cui scadenze di compilazione per i corsi di nuova istituzione sono di norma anticipate rispetto a quelle dei corsi già accreditati:

- entro la scadenza ministeriale (*di norma gennaio*), è necessario inserire in SUA-CdS la parte ordinamentale della proposta (RAD), che viene trasmessa al MIUR per la valutazione di competenza del CUN, che potrebbe eventualmente richiedere all'Ateneo la riformulazione dell'ordinamento;
- entro la successiva e definitiva scadenza ministeriale (*di norma febbraio*), è necessario completare la compilazione dei rimanenti quadri della SUA CdS, che viene trasmessa al MIUR per la valutazione da parte dell'ANVUR sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*requisiti di trasparenza, di Docenza, limiti alla parcellizzazione, risorse strutturali, requisiti per l'assicurazione di qualità*) e C (*Requisiti di qualità*) (Requisito R3).” In fase di valutazione preliminare da parte delle Commissioni di Esperti della



Università del Salento

Presidio della Qualità di Ateneo

Valutazione (CEV), la proposta in esame potrebbe ricevere un giudizio di *non accreditamento*; in tal caso gli Atenei hanno la possibilità di inviare alla CEV, per il tramite dell'ANVUR, eventuali controdeduzioni ed eventuale documentazione a supporto.

Il MIUR, acquisito il parere favorevole di CUN e ANVUR, emana il Decreto di accreditamento iniziale, di durata massima triennale, che autorizza l'Ateneo ad istituire ed attivare il Corso di Studio.

Ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.M. 6/2019, "i corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso.

E' possibile inoltre proporre l'istituzione di nuovi Corsi di Studio di cui all'art.8 del D.M.6/2019 e all'allegato 3 c. b) del DM 989/2019.

Art.8 comma 1 D.M.6/2019 – flessibilità dell'offerta formativa e All. 3 c. b) del DM 989/2019

Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per gli anni cui trova applicazione il presente decreto (DM 989/2019) e comunque entro il limite del 20% dell'offerta formativa, è possibile accreditare nuovi corsi di studio (lauree/lauree magistrali) che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori Settori Scientifico Disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM.16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto specificatamente indicato nella norma stessa (limiti quantitativi, esclusione di alcune classi di lauree/lauree magistrali, dei corsi di studio interclasse,...). Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

Art.8 comma 2 D.M.6/2019 – corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili al mercato del lavoro, è possibile proporre l'istituzione di un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto seguenti criteri:

- a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 cfu e non più di 60 cfu in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
- b) I corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art.2 della legge 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo.



Università del Salento

Presidio della Qualità di Ateneo

- c) Al termine del primo ciclo di sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO periodico del Corso stesso dall'a.a.2020/2021 dopo il primo triennio.

Si ricorda che i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale richiedono, ai sensi di quanto previsto dallo stesso D.M.6/2019 (allegato A – lettera b requisiti di Docenza), 5 docenti di riferimento, di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato.